

Il punto sui fertilizzanti in agricoltura biologica

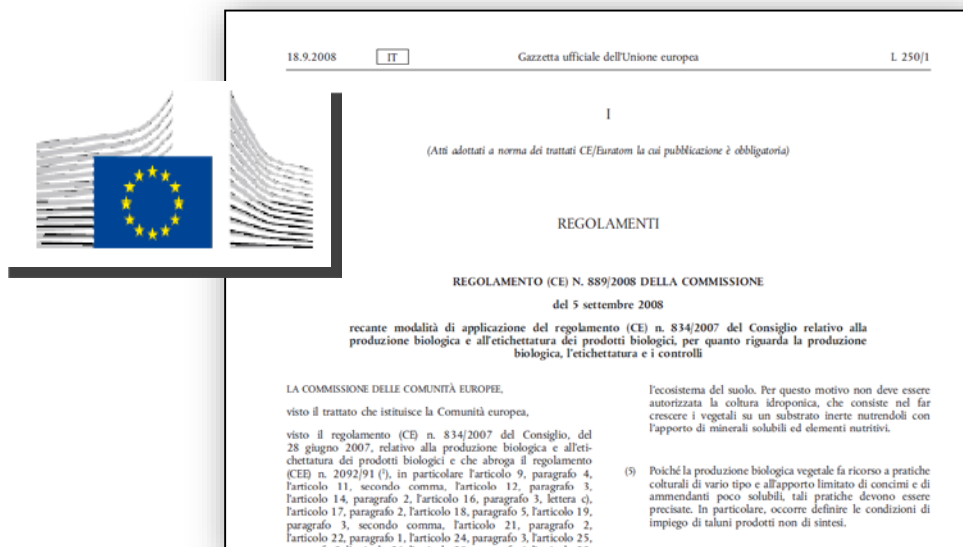
Alessandra Trinchera

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA, Roma)

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

- **La normativa europea**
- **La normativa nazionale**
- **Focus: biostimolanti delle piante**
- **Le criticità del settore**

- COUNCIL REGULATION (EC) N. 834/2007 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.
- COMMISSION REGULATION (EC) N. 889/2008 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control.



Allegato I – Concimi ed ammendanti

Annex II – Prodotti per la Protezione delle Piante

Allegato I

Elenco dei concimi e degli
ammendanti ammessi in AB:

- Denominazione
- Descrizione
- Requisiti di composizione
- Condizioni d'uso



Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Rifiuti domestici compostati o fermentati	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivai)
A	Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
A	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (!) pelli e crini (!) prodotti lattiero-caseari	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0

EGTOP - Gruppo di Esperti europei a supporto della normativa sull'agricoltura biologica

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice_en



- Definisce criteri di valutazione dei mezzi tecnici e fornisce raccomandazioni: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/ad-hoc-expert-group-recommendations_en
- Valuta le domande di inserimento di nuove tipologie di mezzi tecnici

Modifiche agli Allegati I e II del Reg.(EC) N. 889/2008

Ammissibilità agronomico-ambientale:

- Minimo impatto ambientale
- Mantenimento della funzionalità del suolo e miglioramento della fertilità, della stabilità e della biodiversità

Compatibilità dei materiali di origine e dei processi produttivi

- Riciclo di scarti e sottoprodotti di origine animale e vegetale
- Minimizzazione d'uso delle risorse non-rinnovabili e degli *inputs* "off-farm".

Compatibilità socio-economica

- Importanza dei comparti produttivi a livello locale o regionale



Criteri di ammissibilità di fertilizzanti organici utilizzabili in agricoltura biologica

Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

1. Bassa solubilità

2. Origine naturale

Origine vegetale

Origine animale

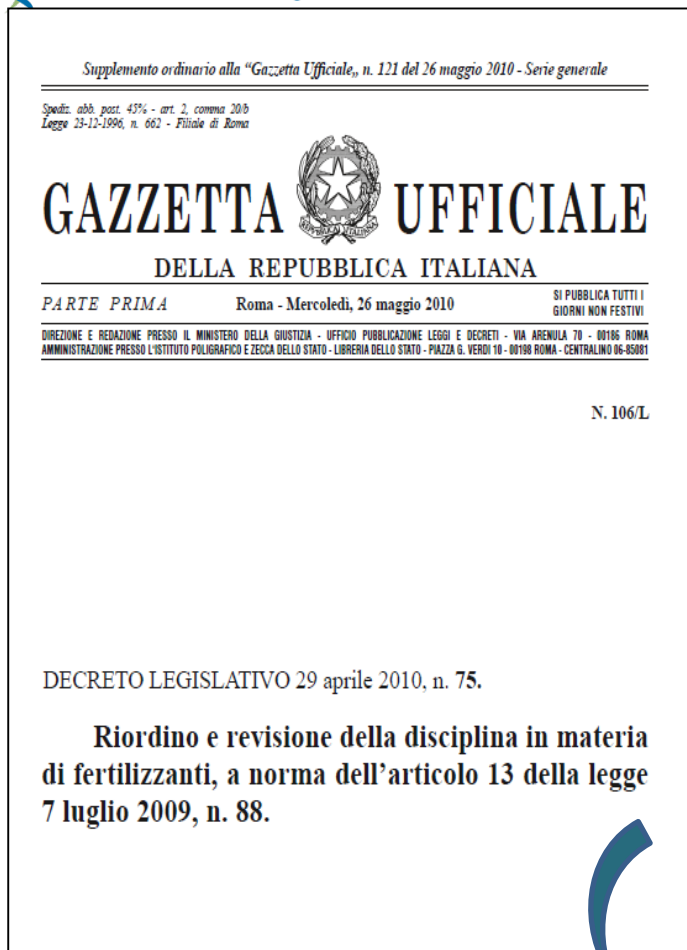
3. No processi di «sintesi»

- fisici (disidratazione, congelamento, macinazione, miscelazione)
 - estrazione in acqua o soluzioni acide/alcaline;
 - fermentazione anaerobica
 - compostaggio

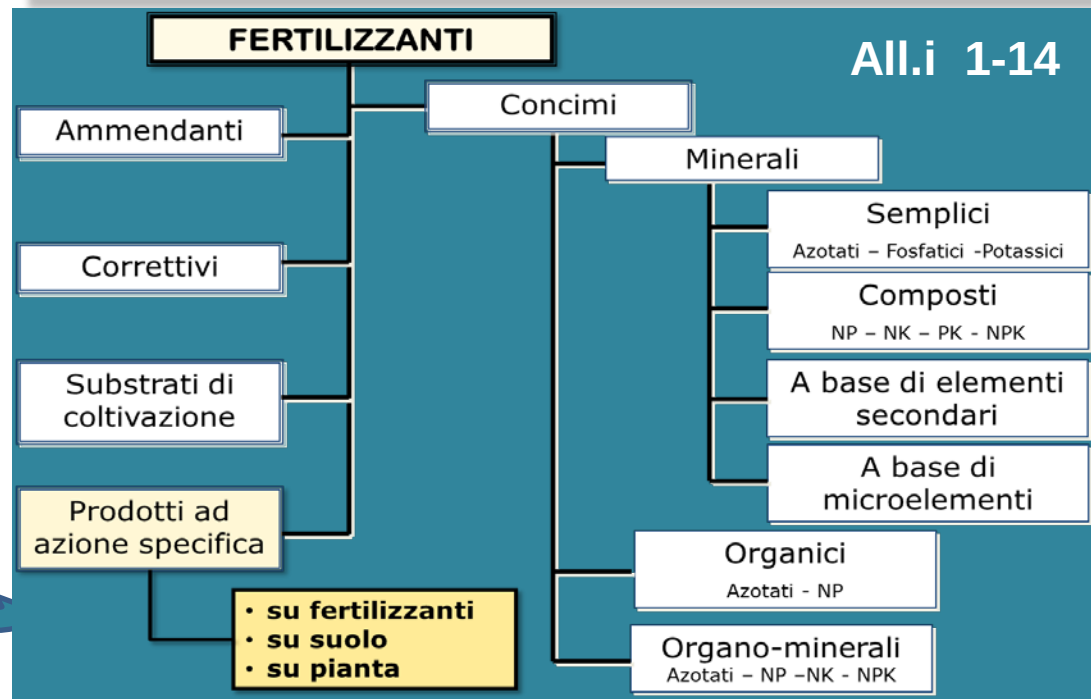
Sono ammesse le miscele a partire da fertilizzanti “consentiti in agricoltura biologica”

- No colture OGM
- No trattamenti chimici durante la formulazione che incrementino il contenuto in elementi nutritivi in forma minerale
- No trattamenti chimici atti alla stabilizzazione della componente legnosa

- No specie OGM
- No trattamenti chimici durante la formulazione che incrementino il contenuto in elementi nutritivi in forma minerale
- No allevamenti industriali
- Limiti in metalli pesanti



- Decreto legislativo del 29 Aprile 2010, n. 75 "Riorganizzazione e revisione della disciplina sui fertilizzanti, in accordo con l' Articolo 13 della Legge del 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i.
- G.U. 30 Luglio 2015 - Serie Generale n. 175 "Modifica degli Allegati 1, 7 e 13 del D. Lgs. del 29 Aprile 2010 n. 75".



D.Lgs. 75/2010 - **Allegato 13** – Elenco dei **concimi CE**, **concimi organici**, **matrici organiche**, **ammendanti**, **correttivi**, **prodotti ad azione specifica**, **biostimolanti delle piante**, utilizzabili in agricoltura biologica, in riferimento all'All. I al Reg. n. 889/2008.

CONCIMI NAZIONALI (con riferimento all'Allegato I del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato I del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato I del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia naturale	Farina di corna; Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore Bioalimentare, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'apporto centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.

**Gruppo Tecnico
«Fertilizzanti in agricoltura
biologica» (PQAI I – Mipaaf)**



**Rispondono a quanto
disposto entro All. I al
Reg. EC n.889/2008**

**Corrispondono ai
criteri di ammissibilità
EGTOP**

1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:

al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Digestato vegetale essiccato	Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali	4%N + P ₂ O ₅	2% N organico 1% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale: 30% Umidità massimo 15%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%

AMMENDANTI

(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

1	2	3	4
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	
1. Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3. Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4. Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5. Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Rifiuti solo se prodotti in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato Membro. Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile	

Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile

Nel D.Lgs. n. 75/2010 sono riconosciuti come **biostimolanti**:

Su suolo

- Inoculo di funghi micorrizici (origine biotica)
- Estratto umico da acque vegetazione olive (origine vegetale)
- Ammendante animale idrolizzato (origine animale)

Su pianta

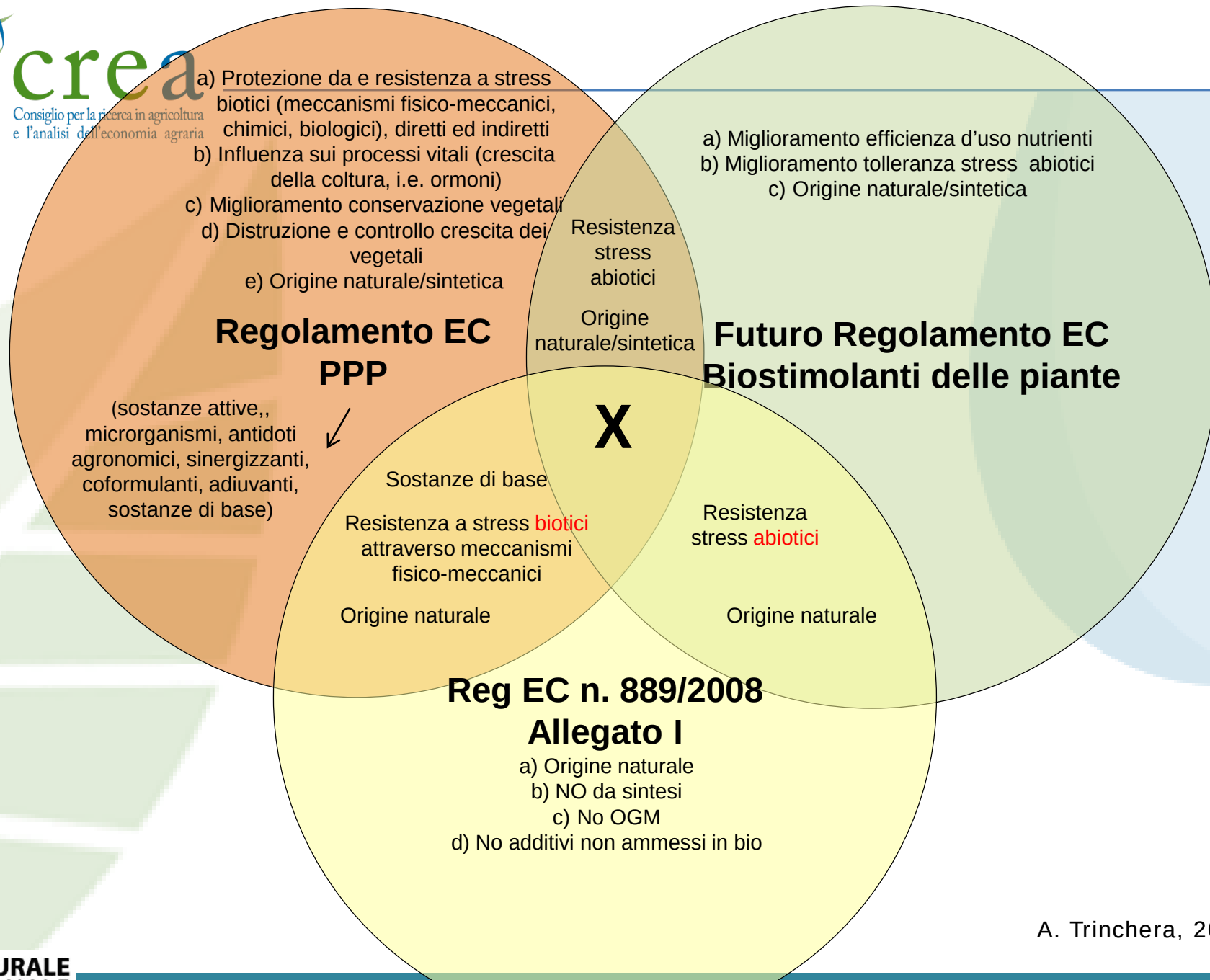
- Epitelio animale idrolizzato (origine animale, anche da pellami)
- Estratto liquido/solido di erba medica, alghe e melasso (origine vegetale)
- Estratto acido di alghe della Famiglia "Fucales" (origine biotica)
- Inoculo di funghi micorrizici (origine biotica)
- Filtrato di crema di alghe (*Ascophyllum nodosum*) (origine biotica)

“I biostimolanti sono prodotti in grado di contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione ed allo sviluppo delle specie vegetali, indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con l'esclusione dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata, e di altri prodotti con dichiarata e specifica funzione fitosanitaria”

(D. Lgs. 75/2010, All.i 6 a 13)

“Si definisce biostimolante della pianta qualsiasi SOSTANZA o MICROORGANISMO, nella forma alla quale viene fornita al consumatore, che viene applicata alla pianta, ai semi od all'ambiente radicale con l'intento di stimolare i processi naturali o migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti e/o la tolleranza agli stress abiotici, indipendentemente dal contenuto in nutrienti o da qualsivoglia combinazione di tali sostanze/microorganismi utilizzati a tal fine”.

(futuro Reg. EC su i commercializzazione dei fertilizzanti)



A. Trinchera, 2015

Biostimolante delle piante o PPP?



**Estratto di
alghe**

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Formula (?)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
152	Estratto d'alga marina precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marzionali sono: mannosio, fucoxantini e alginati. Esistono di estratto di estratto SANCO/2634/2008	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTI A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitostimolanti. PARTI B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la sicurezza alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

11.6.201
Gestione ufficiale dell'informazione europea

CLASSIFICAZIONE SECONDO GEE	SIMBOLO	CLASSIFICAZIONE ITALIANA
MOLTO TOSSICO (I*)	(I*)	I CLASSE
TOSSICO	(II)	II CLASSE
NOCCIVO	(III)	III CLASSE
IRRITANTE	(IV)	IV e IV CLASSE
NON CLASSIFICATO	NESSUN SIMBOLO	VI e IV CLASSE

CONFARTIGIANATO IMPRESE organiche
CORSI DI FORMAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI (FITOFARMACI)

- Rilascio dell'autorizzazione all'ACQUISTO e UTILIZZO (20 ore)
- Rilascio dell'autorizzazione alla VENDITA (20 ore)
- Aggiornamento dell'autorizzazione all'ACQUISTO e UTILIZZO (02 ore)
- Aggiornamento dell'autorizzazione alla VENDITA (02 ore) (legge 91/2014 e s.m.)

PATENTINO FITOSANITARIO

CORSO PER IL PRIMO RILASCIO del certificato all'abilitazione all'acquisto, all'utilizzo ed alla vendita di prodotti Fitosanitari (D. lgs. 100/12)

20 ORE

Il Corso, della durata complessiva di 20 ore, si svolgerà presso il Polo Sperimentale di Pavia Ceresio di PAVIA SARINIA (PV) e si svolgerà in 4 giornate (giorno del numero, orario di inizio e fine) a 25 e per un massimo di 15.

per ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI contattare i numeri:
Tel. 07765.62370 - Mobili: 339.2005677
referenti:
Antellini Carlo - Fabiani Lorenzo
oppure scrivere a:
carlo.antellini@regione.lazio.it - info@antellini.it - antellini@regione.lazio.it

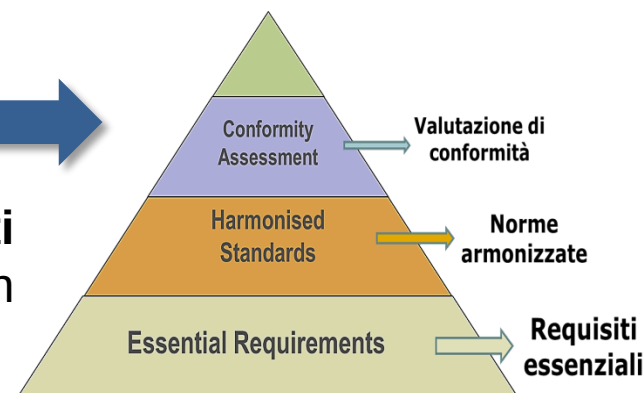
Ufficio Formazione Confartigianato:
Via Formazione
Tel. 0771.1704274 - Fax 0771.1703976

PPP
Regime autorizzativo (Reg.
EC n. 1107/2009) SANCO e
Ministero della Salute



**Futuro Regolamento
del Parlamento e del
Consiglio europeo sulle
regole di
commercializzazione
dei fertilizzanti**

**Biostimolante
delle piante**
**Registro dei biostimolanti
e degli additivi ammessi in
EU (i.e., requisiti di
conformità)**



- ☀ Controllo dell'**origine** biologica delle materie prime (i.e., prodotti di origine vegetale)
- ☀ Ammissibilità dei **processi produttivi** (i.e., consumi energetici, implementazione della catena corta,...)
- ☀ **Contaminazioni** nei fertilizzanti
- ☀ Controllo delle **frodi** nel settore mezzi tecnici in bio



PERCHE'?

Per costruire un quadro normativo coerente con i principi del biologico, tenendo conto delle esigenze dei produttori biologici

COME?

Fornendo supporto tecnico all'evoluzione normativa attraverso un **approccio partecipato**, unitamente ai principali portatori di interesse del bio

PER?

Implementazione della normativa nazionale e dei controlli, interfacciando i Registri dei Fabbricanti e dei Fertilizzanti nazionali con le Liste Europee esistenti





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

alessandra.trinchera@crea.gov.it